

**REGOLAMENTO PER IL TRASFERIMENTO E IL PASSAGGIO DI CORSO DI STUDENTI  
UNIVERSITARI PRESSO I CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE ATTIVATI  
ALL'UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA AI SENSI DEL D.M. 270/2004  
(emanato con decreto rettorale 4 novembre 2019, n. 554)**

**INDICE**

- Articolo 1 - Natura e finalità del regolamento
- Articolo 2 - Norme comuni
- Articolo 3 - Trasferimenti, passaggi di corso e ingresso di studenti iscritti in atenei esteri ai corsi di laurea architettura
- Articolo 4 - Trasferimenti, passaggi di corso e ingresso di studenti iscritti in atenei esteri ai corsi di studio di pianificazione urbanistica e del territorio
- Articolo 5 - Trasferimenti, passaggi di corso e ingresso di studenti iscritti in atenei esteri ai corsi di laurea di design e arti
- Articolo 6 - Trasferimenti, passaggi di corso e ingresso di studenti iscritti in atenei esteri ai corsi di laurea magistrale di architettura, design e arti
- Articolo 7 - Procedimento amministrativo
- Articolo 8 - Iscrizione di studenti iscritti ad atenei stranieri: comunitari e extracomunitari
- Articolo 9 - Norme transitorie, finali e abrogative

TORNA ALL'INDICE

Articolo 1

*(Natura e finalità del regolamento)*

1. Il presente regolamento disciplina le modalità:

- a) per il trasferimento di studenti iscritti a corsi di studio presso altre università italiane che intendano iscriversi ad uno dei corsi di laurea attivati, ai sensi del decreto ministeriale n. 270 del 2004, presso i corsi di studio dell'Università luav di Venezia (di seguito Università luav);
- b) per l'accesso di studenti iscritti presso università estere che intendano iscriversi ad uno dei corsi di laurea attivati, ai sensi del decreto ministeriale n. 270 del 2004, presso i corsi di studio dell'Università luav;
- c) per il passaggio tra i corsi di laurea e tra i corsi di laurea magistrale dell'ateneo degli studenti iscritti all'Università luav.

Articolo 2

*(Norme comuni)*

1. I posti disponibili per trasferimenti, passaggi di corso e ingresso di studenti iscritti in atenei esteri presso i corsi di laurea sono determinati con decreto del rettore, sentiti il direttore del dipartimento e il direttore della sezione di coordinamento della didattica, entro il 31 maggio di ciascun anno accademico, tenuto conto del numero programmato per gli accessi nel precedente anno accademico, ai sensi della legge 2 agosto 1999, n. 264, e del numero di studenti che risultano regolarmente iscritti ai corsi di laurea alla data 30 aprile.
2. Trasferimenti, passaggi di corso e ingresso di studenti iscritti in atenei esteri sono concessi secondo le indicazioni stabilite nei successivi articoli in riferimento alle diverse classi di laurea o laurea magistrale e nel relativo bando pubblicato annualmente, e possono prevedere il riconoscimento in crediti formativi universitari della precedente carriera.
3. I richiedenti devono essere in possesso dei requisiti curriculari previsti per l'accesso ai diversi corsi di studio.
4. Il numero di crediti formativi universitari riconosciuti in relazione alla precedente carriera determina l'anno di iscrizione. Per i corsi di laurea triennale l'iscrizione al secondo anno è concessa se sono riconosciuti almeno 40 crediti formativi universitari, al terzo anno se sono riconosciuti almeno 80; per i corsi di laurea magistrale l'iscrizione al secondo anno è concesso se sono riconosciuti almeno 40 crediti formativi universitari.
5. Il riconoscimento dei crediti formativi universitari acquisiti nel corso di laurea o laurea magistrale di provenienza è determinato, da una o più commissioni nominate dal direttore di dipartimento con proprio provvedimento, nell'ambito delle attività formative del corso di studi presso il quale si chiede il trasferimento.

Articolo 3

*(Trasferimenti, passaggi di corso e ingresso di studenti iscritti in atenei esteri ai corsi di laurea architettura)*

1. È ammessa l'iscrizione al primo anno di corso presso i corsi di laurea afferenti alla classe L-17 degli studenti universitari regolarmente iscritti ad un corso di laurea presso altro ateneo, o altro corso dello stesso ateneo, che non ottengano il riconoscimento di almeno 40 crediti formativi universitari e che, previo superamento della prova di ammissione, risultino in posizione utile in graduatoria.
2. È ammessa l'iscrizione agli anni di corso successivi al primo presso i corsi di laurea afferenti alla classe L-17, senza sostenimento della prova di ammissione, degli studenti universitari regolarmente iscritti ad un corso di laurea presso altro ateneo, o altro corso dello stesso ateneo, che ottengano il riconoscimento di almeno 40 crediti formativi universitari.
3. Quando le candidature superano il numero dei posti disponibili, è concessa l'iscrizione al richiedente che ottiene il maggior numero di crediti riconosciuti. A parità di punteggio precede il candidato con la media più alta dei voti, in caso di ulteriore parità il più giovane di età.
4. L'anno di iscrizione viene determinato in base al numero di crediti riconosciuti come previsto dall'articolo 2.

Articolo 4

*(Trasferimenti, passaggi di corso e ingresso di studenti iscritti in atenei esteri ai corsi di studio di pianificazione urbanistica e del territorio)*

1. È ammessa l'iscrizione ai corsi di laurea e laurea magistrale afferenti alle classi L-21 o LM 48 di studenti universitari regolarmente iscritti presso altri atenei a corsi di studio, o altro

TORNA ALL'INDICE

corso dello stesso ateneo, del medesimo livello, che rispettino i requisiti curricolari previsti dai relativi bandi per l'accesso, pubblicati annualmente.

2. Il riconoscimento dei crediti formativi universitari acquisiti nel corso di laurea o laurea magistrale di provenienza è determinato, da una o più commissioni nominate dal direttore di dipartimento con proprio provvedimento, nell'ambito delle attività formative del corso di studi presso il quale si chiede il trasferimento.

3. Quando le candidature superano il numero dei posti disponibili, è concessa l'iscrizione al richiedente che ottiene il maggior numero di crediti riconosciuti. A parità di punteggio precede il candidato con la media più alta dei voti, in caso di ulteriore parità il più giovane di età.

4. L'anno di iscrizione viene determinato in base al numero di crediti riconosciuti come previsto dall'articolo 2.

Articolo 5

*(Trasferimenti, passaggi di corso e ingresso di studenti iscritti in atenei esteri ai corsi di laurea di design e arti)*

1. È ammessa l'iscrizione presso i corsi di laurea afferenti alla classe L-4 degli studenti universitari regolarmente iscritti ad un corso di laurea presso altro ateneo, o altro corso dello stesso ateneo, che, previo superamento della prova di ammissione, risultino in posizione utile in graduatoria.

2. Quando le candidature superano il numero dei posti disponibili, è concessa l'iscrizione al richiedente che ottiene il maggior numero di crediti riconosciuti. A parità di punteggio precede il candidato con la media più alta dei voti, in caso di ulteriore parità il più giovane di età.

3. L'anno di iscrizione viene determinato in base al numero di crediti riconosciuti come previsto dall'articolo 2.

Articolo 6

*(Trasferimenti, passaggi di corso e ingresso di studenti iscritti in atenei esteri ai corsi di laurea magistrale di architettura, design e arti)*

1. È ammessa l'iscrizione presso i corsi di laurea magistrale afferenti alle classi LM 4, LM 12 e LM 65 degli studenti universitari regolarmente iscritti ad un corso di laurea magistrale presso altro ateneo, o altro corso magistrale dello stesso ateneo, che risultino in posizione utile in graduatoria come previsto dai bandi per l'accesso pubblicati annualmente.

2. Quando le candidature superano il numero dei posti disponibili, è concessa l'iscrizione al richiedente che ottiene il maggior numero di crediti riconosciuti. A parità di punteggio precede il candidato con la media più alta dei voti, in caso di ulteriore parità il più giovane di età.

3. L'anno di iscrizione viene determinato in base al numero di crediti riconosciuti come previsto dall'articolo 2.

Articolo 7

*(Procedimento amministrativo)*

1. La richiesta di ingresso per trasferimento, passaggio di corso o accesso di studenti iscritti in atenei esteri e la documentazione da allegare deve essere inoltrata all'area didattica e servizi agli studenti, con le modalità e entro il termine di scadenza previsto dal relativo bando pubblicato annualmente.

2. Alla domanda di trasferimento devono essere allegati:

- a) l'attestazione degli esami sostenuti con indicazione dei settori scientifici-disciplinari e dei crediti formativi universitari acquisiti;
- b) i programmi degli insegnamenti relativi agli esami sostenuti/superati.

3. L'area didattica e servizi agli studenti provvede all'istruttoria delle istanze pervenute, al supporto amministrativo dei lavori delle commissioni per la valutazione e alla trasmissione degli esiti allo studente interessato e al direttore di dipartimento.

4. Il direttore di dipartimento provvede, con proprio provvedimento, a determinare l'elenco degli studenti che, sulla base del riconoscimento dei crediti, sono ammessi all'iscrizione con il relativo anno di corso.

5. L'area didattica e servizi agli studenti, sulla base dei decreti di cui al precedente comma, provvede all'iscrizione degli studenti e all'aggiornamento delle relative carriere.

TORNA ALL'INDICE

Articolo 8

*(Iscrizione di studenti iscritti ad atenei stranieri: comunitari e extracomunitari)*

1. È ammessa l'iscrizione presso i corsi di laurea e laurea magistrale dell'Università luav di studenti universitari iscritti a un corso di laurea di I o II secondo ciclo presso università straniere, entro i posti disponibili, come determinati ai sensi del precedente articolo 2 comma 1.
2. Ai fini dell'accoglimento delle domande le commissioni di cui ai precedenti articoli valutano la congruenza tra la carriera universitaria già svolta dai richiedenti e l'ordinamento didattico del corso di laurea o laurea magistrale per il quale è richiesto il trasferimento.
3. I richiedenti extra comunitari sono tenuti al rispetto delle scadenze previste dalla Circolare ministeriale che definisce annualmente le procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti stranieri e internazionali e dei requisiti curriculari previsti dai bandi di accesso.

Articolo 9

*(Norme transitorie, finali e abrogative)*

1. Non sono consentiti trasferimenti presso i corsi di studio di cui agli ordinamenti didattici previgenti il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 9.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni interne che regolano la materia oggetto del presente regolamento.